

**N. R.G. 2016/16565**



**TRIBUNALE di MILANO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

nel procedimento sommario ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. iscritto al n. R.G. **16565/2016** promosso da:

**ELENA BARALDO**, elettivamente domiciliato in CORSO ETTORE ARCHINTI 25 LODI, rappresentato e difeso dall'avv. FATIGATI RITA e ,

RICORRENTE

**contro**

**MICHELA PIEROTTI**, elettivamente domiciliato in VIA DEI MUGNAI, 1/A 06081 ASSISI SANTA MARIA DEGLI ANGELI, rappresentato e difeso dall'avv. BENINCAMPI ALESSANDRO e dall'avv. ,

CONVENUTA

Il Giudice Marianna Galioto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/12/2016, letti gli atti e visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

e osserva:

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Elena Baraldo evocava in giudizio Michela Pierotti, socia paritaria della ricorrente nella società Parafarmacia S. Giovanni Dott. Elena Baraldo Dott. Michela Pierotti s.n.c., al fine di veder accertare l'intervenuta causa di scioglimento rappresentata dall'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e, conseguentemente, veder dichiarare lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272 n. 2) c.c.

La ricorrente affermava che l'amministrazione della società era divenuta sempre più difficoltosa a causa del progressivo inasprimento dei rapporti tra le socie originato dal disaccordo sulla valorizzazione della quota della Pierotti, dal momento in cui quest'ultima aveva manifestato nel luglio 2014 l'intenzione di procedere alla sua cessione. In tale contesto erano maturati continui dissidi in ordine ad ogni scelta gestionale, riconducibili, in particolare, a comportamenti



ostili e ostruzionistici tenuti dalla resistente, che avevano generato ripercussioni negative sull'andamento economico della società (revoca di ordini ai grossisti, cancellazione della corrispondenza, modifica delle condizioni di conto corrente, appropriazione del pos e degli incassi giornalieri, etc.). La Pierotti, inoltre, aveva promosso varie azioni legali nei confronti della Baraldo – sul piano sia civile sia penale – risultate senza esito. Tra esse, un ricorso cautelare per inibire alla società l'utilizzo del conto corrente nonché una domanda di arbitrato volta a ottenere l'esclusione della Baraldo dalla compagine societaria.

Si costituiva in giudizio Michela Pierotti, eccependo in primo luogo l'incompetenza del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria inserita nel contratto sociale, la quale prevedeva la devoluzione in arbitri di ogni controversia insorgente *“in ordine alla interpretazione, all'esecuzione, all'efficacia ed in genere alle sorti dei patti di cui al presente contratto sociale”*. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda alla luce dell'infondatezza delle allegazioni di parte ricorrente e della sostanziale addebitabilità a quest'ultima dei dissidi sorti, per avere la stessa tenuto comportamenti gravemente inadempienti rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto sociale (quali la sottrazione di somme dalla cassa, l'esecuzione di bonifici in proprio favore, il mancato rispetto dei turni di lavoro, l'annullamento di appuntamenti con i fornitori, etc.).

All'udienza del 13 dicembre 2016, verificata l'impossibilità di procedere ad una soluzione transattiva della vertenza e ritenuta non necessaria ai fini della decisione l'ammissione di mezzi istruttori, il Giudice si riservava la decisione.

\* \* \*

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.

In primo luogo, è infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente. La questione relativa alla sussistenza di una causa di scioglimento della società non riguarda soltanto il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, quanto piuttosto l'interesse generale al mantenimento in vita della società, riferibile anche ai terzi e pertanto indisponibile. La giurisprudenza costante, infatti, esclude dal novero delle controversie compromettibili in arbitri quelle *“che hanno ad oggetto interessi della società e che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società; tale principio si applica anche in ipotesi di società di persone, la quale costituisce, sia sul piano sostanziale che processuale, un centro autonomo di rapporti intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci”* (così Cass. n. 12412/2000, seguita dalla costante giurisprudenza di merito. Tra le tante, Trib. Milano n. 6590 del 15.05.2009, Trib. Reggio Emilia del 05.02.2008, Trib. Salerno del 10.04.2007).

Quanto al merito della domanda, si osserva che non è contestato tra le parti il dato *in se* dell'impossibilità ormai irreversibile di conseguire l'oggetto sociale, dato che – nella sua dimensione puramente oggettiva – costituisce l'unico presupposto



dell'accertamento richiesto a questo Giudice ai sensi dell'art. 2272 c.c.. L'oggetto sociale, infatti, non può più ragionevolmente essere conseguito quando *“la società si viene a trovare, in modo oggettivo, definitivo ed irreversibile, nell'impossibilità di continuare a svolgere l'attività economica programmata dai soci come delineata nell'atto costitutivo, tale da precludere qualsiasi ulteriore attività operativa della società”* (Trib. Napoli del 25.05.2011).

Ai fini di tale accertamento, dunque, e fatte salve le precisazioni che seguono, si prescinde dall'addebitabilità soggettiva ad alcuno dei soci delle cause del dissidio o dell'inattività.

Ora, nel caso di specie non risulta contestato che la società versi in una situazione di stallo dovuta ai contrasti da tempo persistenti tra le parti. La ricostruzione delle parti diverge, essenzialmente, nella misura in cui ciascuna delle socie ascrive all'altra la genesi del dissidio e la sua protrazione ormai irreversibile. Tuttavia, le plurime divergenze nella gestione dei rapporti con i fornitori, la mancata partecipazione alle assemblee rispettivamente convocate, l'interruzione delle comunicazioni verbali, le accuse reciproche in merito ai prelievi dalla cassa sociale, sfociate anche nella presentazione di denunce penali, fino alla constatazione (avvenuta nel corso dell'ultima udienza) della completa cessazione dell'attività della farmacia a far data dal 28 giugno 2016 e, ciononostante, del rifiuto incrociato di dare disdetta al contratto di locazione dell'immobile, sono circostanze che – lette nel loro insieme – delineano con chiarezza un contesto conflittuale insanabile, tale da rendere oggettivamente impraticabile la prosecuzione dell'attività, a prescindere da ogni attribuzione di responsabilità.

Una volta accertata la sussistenza dell'intervenuta causa di scioglimento, la relativa pronuncia resta subordinata all'ulteriore verifica che il rimedio invocato dalla ricorrente abbia natura “residuale”. Il dissidio insanabile tra soci può assurgere a causa di scioglimento del vincolo sociale *ex art. 2272 n. 2) c.c.* solo a fronte della impossibilità di esperire nel caso concreto i diversi rimedi del recesso per giusta causa o dell'esclusione del socio inadempiente (*ex artt. 2285 e 2286 c.c.*), i cui effetti non travolgono l'esistenza stessa del contratto sociale (in questo senso, si veda Cass. n. 18243 del 10.09.2004).

Nel caso di specie, è agli atti il lodo arbitrale del 6 aprile 2016 (arbitro unico Avv. Cortesini) che ha rigettato la domanda proposta da Pierotti, odierna resistente, per l'esclusione della socia Baraldo. L'arbitro, anche sulla scorta degli esiti della disposta c.t.u., ha negato la sussistenza di “gravi inadempienze” *ex art. 2286 c.c.*, difettando nella condotta addebitata alla Baraldo i caratteri della sistematicità e della gravità degli inadempimenti. Alla luce degli atti di causa, vi è ragione di ritenere che tali caratteri non sussistano nemmeno in relazione agli inadempimenti contestati alla Pierotti.

Da quanto precede, si riconosce pertanto la natura residuale della domanda di accertamento della causa di scioglimento, la quale pertanto deve essere accertata



e dichiarata, essenzialmente in ragione, va ribadito, della mancata partecipazione alle assemblee rispettivamente convocate, e dell'ormai intervenuta chiusura della parafarmacia (v. verbale udienza 13 dicembre 2016).

In mancanza dei presupposti per la compensazione *ex art.* 92 co. 2 c.p.c., alla soccombenza segue la condanna di Michela Pierotti alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo avuto riguardo all'attività svolta.

### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:

- accerta e dichiara la sussistenza della causa di scioglimento della società Parafarmacia S. Giovanni Dott. Elena Baraldo Dott. Michela Pierotti s.n.c. con sede in Melegnano (MI), Via Zuavi n. 30 per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2272 n. 2) c.c. e per l'effetto,
- dichiara lo scioglimento della citata società Parafarmacia S. Giovanni Dott. Elena Baraldo Dott. Michela Pierotti s.n.c.;
- condanna Michela Pierotti alla rifusione in favore di Elena Baraldo delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.981,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.

Milano, 13 dicembre 2016.

Il Giudice  
- *Marianna Galioto* -

